



COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 20/CC

OGGETTO: Approvazione delle tariffe tarip per l'anno 2025 in conformita' al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'anno Duemilaventicinque addì Sedici del mese di Aprile alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NUM.	COGNOME	NOME	PRES.	ASS.	NUM.	COGNOME	NOME	PRES.	ASS.
1.	Maria Grazia	MIDOLLINI	X		10.	Enrica	FOLLO	X	
2.	Francesco	CERULLI	X		11.	Jennifer	CRANCO	X	
3.	Gianmaria	GAI	X		12.	Ivana	ZANINI	X	
4.	Riccardo Pietro	GANGI	X		13.	Edoardo	GRIFFA	X	
5.	Federica	CIRO	X		14.	Mauro	BARISONE	X	
6.	Francesca	FIORE	X		15.	Luca	PIARDI	X	
7.	Diego Antonio	BARILA'		X	16.	Gianluca	MARCOLIN	X	
8.	Renato	PICCIONE	X		17.	Alessandro	MAFFUCCI	X	
9.	Simone Mario	CAMANDONA	X						

Assume la presidenza il Sig. Francesco CERULLI, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Gianfranco GUERRINI, Nerio USAN, Elena GIORDANO, Chiara VITTONI e Cinzia DONATIELLO.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) il Vice Segretario Generale MARANNANO Dr. Gianluca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 66 del 01/04/2025 presentata dall'ufficio Finanziaria;

L'Assessora al bilancio relaziona.

Premesso che:

- la 27/12/2013, n. 147, nei commi da 641 a 668 dell'articolo 1, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la deliberazione ARERA 386/2023/R/rif che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: *UR1, a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; *UR2, a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

Richiamato

- il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il Testo unico ambientale, che all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali
- l'articolo 3-bis del dl 138/2021, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”;*

- la deliberazione ARERA 363/2021 definisce l'Ente territorialmente competente "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*";
- la Legge Regionale n. 4/2021 e s.m.i, che individua quale Ente Territorialmente Competente la Conferenza d'Ambito Regionale

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*".

Esaminate inoltre le "*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni*", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025

Richiamato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal Consorzio di Area Vasta Covar14, Ente Territorialmente competente in luogo della Conferenza d'Ambito Regionale, Piano economico finanziario aggiornato per il Biennio 2024-25 con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta Covar14 n. 14 del 4 aprile 2024 e successiva delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 21 giugno 2024;

Preso atto che il Piano Finanziario corredato degli atti, dei dati e della documentazione elencati all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/rif, i cui contenuti sono già stato oggetto di presa d'atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.04.2024, è stato trasmesso e validato da ARERA;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che:

- il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2025 è pari ad € 2.524.051,00 a cui occorre detrarre il contributo CONAI per € 151.792,00, per un totale PEF netto pari a € 2.372.259,00,
- che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 654.066,00 di cui € 529.793,46 riferibili alle utenze domestiche ed € 124.272,54 alle utenze non domestiche
- che l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.869.985,00 di cui € 821.001,32 attribuibili alle utenze domestiche ed € 192.580,56 a quelle non domestiche;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della TARIP sono approvate sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 15.04.2024 successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce:

- che la quota fissa della TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato, approvato con D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158;
- che la quota variabile della TARIP è determinata in parte secondo il metodo normalizzato e per una quota in modo puntuale;

- che la quota variabile a copertura della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione diretta o indiretta, è di natura presuntiva ed è determinata applicando i coefficienti kb e kd di potenziale produzione di rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158;
- che la quota variabile puntuale della tariffa è determinata in rapporto alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, al lordo del costo per la gestione di una produzione minima di RUR realisticamente realizzabile anche in situazioni di perfetta differenziazione dei rifiuti;
- che il quantitativo di rifiuti raccolto presso ciascuna utenza è ricavato dal prodotto del volume (espresso in litri) del contenitore esposto per il numero di svuotamenti rilevati nell'anno di riferimento;
- che il costo per ogni litro per la gestione del RUR è il risultato della suddivisione del costo complessivo evidenziato nel Piano Economico Finanziario imputato alla gestione del RUR per un valore determinato sottraendo ai litri complessivi di RUR svuotati nell'anno precedente i litri imputabili a frazioni non oggetto di misurazione e quindi applicando una riduzione finalizzata a definire una volumetria "obiettivo" per l'anno in corso;

Richiamato altresì:

- l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*
- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 28, previsto dall'art. 57 bis c. 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

Vista la scheda tecnica denominata Allegato 2 per la determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile presuntiva delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile presuntiva delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione, tenuto conto della possibilità di deroga prevista dall'art. 57 bis del DL 124/2019;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021

Considerato che, i dati reali degli svuotamenti effettivi saranno conoscibili soltanto dal mese di gennaio 2026, in quanto i dati definitivi sugli svuotamenti effettivamente operati da ogni singola utenza, vengono acquisiti solo nell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario di competenza per l'incasso della TARI Puntuale;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI approvate nel vigente regolamento della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 2), il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema tariffario e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 riportate nell'allegato 2 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, dalle risultanze del Piano Economico Finanziario l'ammontare dei costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 25,90 % del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 74,10 %;
- 4) di dare atto che i costi di cui al punto precedente sono da attribuire per il 81% alle utenze domestiche e per il 19% alle utenze non domestiche;
- 5) Di approvare i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di fissare nella misura indicata nel prospetto "simulazioni" (Allegato 2) il numero degli svuotamenti minimi del RUR e la volumetria obiettivo da utilizzare per il calcolo del costo/litro del RUR;
- 7) di approvare le tariffe della TARI Puntuale Trinomia per l'anno 2025 come rappresentate dal prospetto "simulazioni" (Allegato 2) formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 9) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5 %;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 10) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 11) di dare atto, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 decorre il sistema di agevolazione tariffaria per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui costi verranno finanziati mediante una nuova componente perequativa in fase di istituzione da parte di ARERA;
- 12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 13) di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021.

Uditi:

- a) la parte motiva;
- b) la proposta dell'Assessora;
- c) senza sviluppo di discussione.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile (FAVOREVOLE).

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di emendamento formulato dall'Assessora Donatiello, risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione.

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
votanti	n. 16
astenuiti	n. 6 (Zanini, Griffa, Piardi, Marcolin, Maffucci, Gai)
voti favorevoli	n. 10 (Midollini, Cerulli, Gangi, Ciro, Fiore, Piccione, Camandona, Follo, Cranco, Barisone)
voti contrari	n. nessuno

Viene approvato l'emendamento formulato dall'Assessora Donatiello.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento formulato dall'Assessora Donatiello.

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
votanti	n. 16
astenuiti	n. 6 (Zanini, Griffa, Piardi, Marcolin, Maffucci, Gai)
voti favorevoli	n. 10 (Midollini, Cerulli, Gangi, Ciro, Fiore, Piccione, Camandona, Follo, Cranco, Barisone)
voti contrari	n. nessuno

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.

IL PRESIDENTE
Francesco CERULLI *

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MARANNANO Dr. Gianluca *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19.05.2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Gianluca MARANNANO *

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MARANNANO Dr. Gianluca *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2025			
PROFILO DI CALCOLO: VINOVO 2025 - COMUNE DI VINOVO - TARIFFE 2025			
UTENZE DOMESTICHE		QUOTE ANNUE	
Cat.	Famiglie	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
		Euro/m ²	Euro/Utenza
1	Famiglie di 1 componente	0,468400	59,730370
2	Famiglie di 2 componenti	0,550370	119,460741
3	Famiglie di 3 componenti	0,614775	149,325926
4	Famiglie di 4 componenti	0,667470	194,123704
5	Famiglie di 5 componenti	0,720165	238,921482
6	Famiglie di => 6 componenti	0,761150	276,252963
UTENZE NON DOMESTICHE		QUOTE ANNUE	
Cat.	Categoria Attività	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
		Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (00000022)	0,277886	0,432847
2	Cinematografi e teatri (00000016)	0,298727	0,461880
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (00000007)	0,416828	0,646632
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (00000013)	0,611348	0,951473
5	Stabilimenti balneari (00000031)	0,444617	0,688861
6	Esposizioni, autosaloni (00000019)	0,354304	0,556895
7	Alberghi con ristorante (00000001)	1,139331	1,774938
8	Alberghi senza ristorante (00000002)	0,750291	1,171855
9	Case di cura e riposo (00000015)	0,868393	1,348689
10	Ospedali (00000027)	0,896181	1,392238
11	Uffici, agenzie, studi professionali (00000033)	1,055965	1,642973
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali (00000008)	0,423776	0,663787
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (00000023)	0,979547	1,524204
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (00000018)	1,250485	1,950453
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (00000024)	0,576613	0,898686
16	Banchi di mercato beni durevoli (00000009)	1,236591	1,924060
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista (00000005)	1,028177	1,599424
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) (00000004)	0,715555	1,119069
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto (00000014)	0,979547	1,524204
20	Attività industriali con capannoni di produzione (00000006)	0,639137	0,993702
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (00000003)	0,757238	1,175814
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (00000030)	3,869557	6,026872
23	Mense, birrerie, amburgherie (00000021)	3,369363	5,249594
24	Bar, caffè, pasticceria (00000011)	2,751067	4,280966
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (00000032)	1,917411	2,991662
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (00000028)	1,813204	2,824065
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (00000026)	4,981099	7,754303
28	Ipermercati di generi misti (00000020)	1,903516	2,962629
29	Banchi di mercato genere alimentari (00000010)	2,431499	3,787415
30	Discoteche, night club (00000017)	1,326904	2,069222

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2025

PROFILO DI CALCOLO: VINOVO 2025 - COMUNE DI VINOVO - TARIFFE 2025

Utenze Domestiche			UTENZE NON DOMESTICHE			
Componenti	Ka	Kb	Categoria	Descrizione	Kc	Kd
1	0,80	0,80	0001	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	0,94	1,60	0002	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	1,05	2,00	0003	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	1,14	2,60	0004	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	1,23	3,20	0005	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	1,30	3,70	0006	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
			0007	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
			0008	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
			0009	Case di cura e riposo	1,25	10,22
			0010	Ospedali	1,29	10,55
			0011	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
			0012	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
			0013	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni dure	1,41	11,55
			0014	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
			0015	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, anti	0,83	6,81
			0016	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
			0017	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
			0018	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc	1,03	8,48
			0019	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
			0020	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
			0021	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
			0022	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
			0023	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
			0024	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
			0025	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
			0026	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
			0027	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
			0028	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
			0029	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
			0030	Discoteche, night club	1,91	15,68



VINOVO - Suddivisione dei costi PF - PV

PEF Lordo	€	2.524.051,00
CONAI	€	151.792,00
PEF Netto CONAI	€	2.372.259,00

Totale Piano finanziario 2025- versione licenziata dal Covar in data 14 febbraio 2025	€ 2.524.051,00	100,00%
---	----------------	---------

PF	€	654.066,00	25,90%
PV	€	1.869.985,00	74,10%
Totale Piano finanziario	€	2.524.051,00	100,00%
PV - RU	€	704.611,12	
Litri Totali svuotati RU 2024		18.562.400,00	

% RU - PV	37,68%
LITRI OBIETTIVO 2025 (Rid 5 %)	17.634.280,00

PF	€	654.066,00	39,20%
PV - RD al netto CONAI	€	1.013.581,88	60,80%
Valore PEF PF + PV RD	€	1.667.647,88	100,00%

	PESI	
PF UT. DOM.	81,00%	€ 529.793,46
PF UT. NON DOM.	19,00%	€ 124.272,54
TOTALE	100,00%	€ 654.066,00

	PESI	
PV UT. DOM	81,00%	€ 821.001,32
PV UT. NON DOM.	19,00%	€ 192.580,56
TOTALE	100,00%	€ 1.013.581,88

RIPARTO PF + PV RD		
Totale ut. dom	81,00%	€ 1.350.794,78
Totale ut. non dom.	19,00%	€ 316.853,10
Totale - RU - Conai	100,00%	€ 1.667.647,88

N. Utenze Componente PEREQUATIVA Stimata	UR1	UR2	Importo Previsto
6.529	0,10€	1,50€	10.446,40 €
494	0,10€	1,50€	790,40 €
			11.236,80 €

CONTRIBUTI CONAI	
€ 151.792,00	14,98%
I contributi CONAI sono portati in riduzione sulla parte variabile della Raccolta differenziata	

€/LITRO - Costo RU a Litro	
€ litro 0,039957	
importo RU coperto da litri minimi	PV - RU
229.019,34 €	€ 475.591,78

	ka Nord	kb scelto
ka 1	0,8	0,80
ka 2	0,94	1,60
ka 3	1,05	2,00
ka 4	1,14	2,60
ka 5	1,23	3,20
ka 6	1,3	3,70

LITRI MINIMI UTENZE DOMESTICHE			nuclei	€/litro
1	320	1817		23.232,54€
2	600	2112		50.633,38€
3	760	1298		39.416,68€
4	1000	1039		41.515,22€
5	1240	211		10.454,32€
6	1400	52		2.908,86€
		6529		168.161,00 €

Anno 2024	Differenza 2025	%
€ 1.166.188,59	€ 184.606,19	15,83%
€ 273.550,41	€ 43.302,69	15,83%
€ 1.439.739,00	€ 227.908,88	15,83%

Categoria	kc	kd	metri PF	metri PV	Lt RU Mq Anno Minimi assegnati 2024	€/litro
1	0,40	3,28	4307	4307	3,663296	630,43€
2	0,43	3,50	0	0	3,909005	0,00€
3	0,60	4,90	22862	22862	5,472607	4.999,20€
4	0,88	7,21	14092	14092	8,052551	4.534,17€
5	0,64	5,22	0	0	5,830002	0,00€
6	0,51	4,22	13028	11400	4,713144	2.146,88€
7	1,64	13,45	0	0	12,757373	0,00€
8	1,08	8,88	481	481	9,917705	190,61€
9	1,25	10,22	3036	3036	9,141173	1.108,91€
10	1,29	10,55	0	0	9,436338	0,00€
11	1,52	12,45	14613	14613	13,231795	7.725,91€
12	0,61	5,03	5293	5293	5,345858	1.130,61€
13	1,41	11,55	16203	16203	12,899718	8.351,56€
14	1,80	14,78	1697	1697	16,507171	1.119,30€
15	0,83	6,81	2039	2039	7,605807	619,66€
16	1,78	14,58	0	0	16,283799	0,00€
17	1,48	12,12	2624	2624	13,536327	1.419,24€
18	1,03	8,48	3263	3263	9,470961	1.234,82€
19	1,41	11,55	3068	3068	12,899718	1.581,35€
20	0,92	7,53	3801	3801	8,002845	1.215,44€
21	1,09	8,91	12109	12109	9,951211	4.814,77€
22	5,57	45,67	4396	4396	40,849059	7.175,16€
23	4,85	39,78	914	914	35,580810	1.299,43€
24	3,96	32,44	2454	2454	29,015623	2.845,10€
25	2,76	22,67	4064	4064	22,219017	3.608,03€
26	2,61	21,40	1173	1173	23,900775	1.120,22€
27	7,17	58,76	710	710	60,767858	1.723,95€
28	2,74	22,45	0	0	22,003393	0,00€
29	3,50	28,70	0	0	32,053844	0,00€
30	1,91	15,68	408	408	16,169086	263,60€
			136635	135.007		60.858,34 €

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2025

PROFILO DI CALCOLO: VINOVO 2025 - COMUNE DI VINOVO - TARIFFE 2025

UTENZE DOMESTICHE						CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					GETTITO
Cat.	Famiglie	Num. Imm.	Sup. Totale	% Imm.	Sup. Media	Ka	Q.U. PF	Gettito Quota Fissa	Quota Fissa	Kb	Q.U. PV	Gettito Quota Var.	Quota Var.	Gettito QF + QV		
		n	m²	%	m²		Quf	Euro	Euro/m²		Quv	Euro	Euro/Ute	Euro		
		NI	S			S*Ka	Quf*S*Ka	Quf*Ka		NI*Kb	Quv*Kb*NI	Quv*kb				
1	Famiglie di 1 componente	1817	218653	27,8	120,3	0,80	174.923	0,59	102.417,29	0,468400	0,80	1454	74,66	108.558,80	59,730370	210.976,09
2	Famiglie di 2 componenti	2112	290739	32,3	137,7	0,94	273.295	0,59	160.014,05	0,550370	1,60	3379	74,66	252.278,34	119,460741	412.292,39
3	Famiglie di 3 componenti	1298	195454	19,9	150,6	1,05	205.227	0,59	120.160,49	0,614775	2,00	2596	74,66	193.825,26	149,325926	313.985,75
4	Famiglie di 4 componenti	1039	168863	15,9	162,5	1,14	192.504	0,59	112.710,92	0,667470	2,60	2701	74,66	201.632,57	194,123704	314.343,49
5	Famiglie di 5 componenti	211	36094	3,2	171,1	1,23	44.396	0,59	25.993,58	0,720165	3,20	675	74,66	50.451,71	238,921482	76.445,29
6	Famiglie di => 6 componenti	52	11163	0,8	214,7	1,30	14.512	0,59	8.496,72	0,761150	3,70	192	74,66	14.254,65	276,252963	22.751,37
	TOTALI	6.529	920.967	100,0	159,5		904.856		529.793,05			10.998		821.001,33		1.350.794,38
UTENZE NON DOMESTICHE						CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					GETTITO
Cat.	Categoria Attività	Num. Imm.	Sup. Totale	% Imm.	Sup. Media	Kc	Q.U. PF	Gettito Quota Fissa	Quota Fissa	Kd	Kg/anno stimati	Q.U. PV	Gettito Quota Var.	Quota Var.	Gettito QF + QV	
		n	m²	%	m²		Quf	Euro	Euro/m²			Quv	Euro	Euro/m²	Euro	
		NI	S			S*Kc	Quf*S*Kc	Quf*Kc		S*Kd		Quv*S*Kd	Quv*Kd			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (00000022)	14	4307	2,4	307,6	0,40	1.723	0,69	1.196,85	0,277886	3,28	14127	0,13	1.864,27	0,432847	3.061,12
2	Cinematografi e teatri (00000016)	0	0	0,0		0,43	0	0,69	0,00	0,298727	3,50	0	0,13	0,00	0,461880	0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (00000007)	107	22862	18,1	213,7	0,60	13.717	0,69	9.529,53	0,416828	4,90	112024	0,13	14.783,30	0,646632	24.312,83
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (00000013)	13	14092	2,2	1084,0	0,88	12.401	0,69	8.615,12	0,611348	7,21	101603	0,13	13.408,15	0,951473	22.023,27
5	Stabilimenti balneari (00000031)	0	0	0,0		0,64	0	0,69	0,00	0,444617	5,22	0	0,13	0,00	0,688861	0,00
6	Esposizioni, autosaloni (00000019)	24	13028	4,1	542,8	0,51	6.644	0,69	4.615,87	0,354304	4,22	54978	0,13	6.348,60	0,556895	10.964,47
7	Alberghi con ristorante (00000001)	0	0	0,0		1,64	0	0,69	0,00	1,139331	13,45	0	0,13	0,00	1,774938	0,00
8	Alberghi senza ristorante (00000002)	2	481	0,3	240,5	1,08	519	0,69	360,89	0,750291	8,88	4271	0,13	563,66	1,171855	924,55
9	Case di cura e riposo (00000015)	1	3036	0,2	3036,0	1,25	3.795	0,69	2.636,44	0,868393	10,22	31028	0,13	4.094,62	1,348689	6.731,06
10	Ospedali (00000027)	0	0	0,0		1,29	0	0,69	0,00	0,896181	10,55	0	0,13	0,00	1,392238	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali (00000033)	96	14613	16,3	152,2	1,52	22.212	0,69	15.430,82	1,055965	12,45	181932	0,13	24.008,76	1,642973	39.439,58
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali (00000008)	49	5293	8,3	108,0	0,61	3.229	0,69	2.243,04	0,423776	5,03	26624	0,13	3.513,43	0,663787	5.756,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (00000023)	32	16203	5,4	506,3	1,41	22.846	0,69	15.871,60	0,979547	11,55	187145	0,13	24.696,67	1,524204	40.568,27
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (00000018)	17	1697	2,9	99,8	1,80	3.055	0,69	2.122,07	1,250485	14,78	25082	0,13	3.309,92	1,950453	5.431,99

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2025

PROFILO DI CALCOLO: VINOVO 2025 - COMUNE DI VINOVO - TARIFFE 2025

UTENZE NON DOMESTICHE		CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA									CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					GETTITO
Cat.	Categoria Attività	Num. Imm.	Sup. Totale	% Imm.	Sup. Media	Kc		Q.U. PF	Gettito Quota Fissa	Quota Fissa	Kd	Kg/anno stimati	Q.U. PV	Gettito Quota Var.	Quota Var.	Gettito QF + QV
		n	m²	%	m²			Quf	Euro	Euro/m²			Quv	Euro	Euro/m²	Euro
		NI	S				S*Kc		Quf*S*Kc	Quf*Kc		S*Kd		Quv*S*Kd	Quv*Kd	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (00000024)	15	2039	2,5	135,9	0,83	1.692	0,69	1.175,71	0,576613	6,81	13886	0,13	1.832,42	0,898686	3.008,13
16	Banchi di mercato beni durevoli (00000009)	0	0	0,0		1,78	0	0,69	0,00	1,236591	14,58	0	0,13	0,00	1,924060	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (00000005)	36	2624	6,1	72,9	1,48	3.884	0,69	2.697,94	1,028177	12,12	31803	0,13	4.196,89	1,599424	6.894,83
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) (00000004)	14	3263	2,4	233,1	1,03	3.361	0,69	2.334,86	0,715555	8,48	27670	0,13	3.651,52	1,119069	5.986,38
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto (00000014)	19	3068	3,2	161,5	1,41	4.326	0,69	3.005,25	0,979547	11,55	35435	0,13	4.676,26	1,524204	7.681,51
20	Attività industriali con capannoni di produzione (00000006)	3	3801	0,5	1267,0	0,92	3.497	0,69	2.429,36	0,639137	7,53	28622	0,13	3.777,06	0,993702	6.206,42
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (00000003)	45	12109	7,6	269,1	1,09	13.199	0,69	9.169,40	0,757238	8,91	107891	0,13	14.237,93	1,175814	23.407,33
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (00000030)	24	4396	4,1	183,2	5,57	24.486	0,69	17.010,57	3,869557	45,67	200765	0,13	26.494,13	6,026872	43.504,70
23	Mense, birrerie, amburgherie (00000021)	19	914	3,2	48,1	4,85	4.433	0,69	3.079,60	3,369363	39,78	36359	0,13	4.798,13	5,249594	7.877,73
24	Bar, caffè, pasticceria (00000011)	27	2454	4,6	90,9	3,96	9.718	0,69	6.751,12	2,751067	32,44	79608	0,13	10.505,49	4,280966	17.256,61
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (00000032)	19	4064	3,2	213,9	2,76	11.216	0,69	7.791,59	1,917411	22,67	92122	0,13	12.156,92	2,991662	19.948,51
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (00000028)	4	1173	0,7	293,3	2,61	3.062	0,69	2.126,89	1,813204	21,40	25102	0,13	3.312,63	2,824065	5.439,52
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (00000026)	8	710	1,4	88,8	7,17	5.091	0,69	3.536,58	4,981099	58,76	41720	0,13	5.505,56	7,754303	9.042,14
28	Ipermercati di generi misti (00000020)	0	0	0,0		2,74	0	0,69	0,00	1,903516	22,45	0	0,13	0,00	2,962629	0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari (00000010)	0	0	0,0		3,50	0	0,69	0,00	2,431499	28,70	0	0,13	0,00	3,787415	0,00

Presentato in
Consiglio Comunale
il 16/4/2025
da Assessore Donofello

Emendamento alla proposta di DELIBERAZIONE n° 66 del 01/04/2025 dell'
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione delle tariffe tarip per l'anno 2025 in conformita' al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani

L'assessore al bilancio relaziona

Premesso che:

- la 27/12/2013, n. 147, nei commi da 641 a 668 dell'articolo 1, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la deliberazione ARERA 386/2023/R/rif che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

- la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

Richiamato

- il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il Testo unico ambientale, che all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali
- l'articolo 3-bis del dl 138/2021, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;
- la deliberazione ARERA 363/2021 definisce l'Ente territorialmente competente *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- la Legge Regionale n. 4/2021 e s.m.i, che individua quale Ente Territorialmente Competente la Conferenza d'Ambito Regionale

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025

Richiamato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal Consorzio di Area Vasta Covar14, Ente Territorialmente competente in luogo della Conferenza d'Ambito Regionale, Piano economico finanziario aggiornato per il Biennio 2024-25 con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta Covar14 n. 14 del 4 aprile 2024 e successiva delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 21 giugno 2024;

Preso atto che il Piano Finanziario corredato degli atti, dei dati e della documentazione elencati all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/rif., i cui contenuti sono già stato oggetto di presa d'atto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.04.2024, è stato trasmesso e validato da ARERA;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che:

- il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2025 è pari ad € 2.524.051,00 a cui occorre detrarre il contributo CONAI per € 151.792,00, per un totale PEF netto pari a € 2.372.259,00,
- che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 654.066,00 di cui € 529.793,46 riferibili alle utenze domestiche ed € 124.272,54 alle utenze non domestiche
- che l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.869.985,00 di cui € 821.001,32 attribuibili alle utenze domestiche ed € 192.580,56 a quelle non domestiche;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- le tariffe della TARIP sono approvate sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 15.04.2024 successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce:

- che la quota fissa della TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato, approvato con D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158;
- che la quota variabile della TARIP è determinata in parte secondo il metodo normalizzato e per una quota in modo puntuale;
- che la quota variabile a copertura della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione diretta o indiretta, è di natura presuntiva ed è determinata applicando i coefficienti kb e kd di potenziale produzione di rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158;
- che la quota variabile puntuale della tariffa è determinata in rapporto alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, al lordo del costo per la gestione di una produzione minima di RUR realisticamente realizzabile anche in situazioni di perfetta differenziazione dei rifiuti;
- che il quantitativo di rifiuti raccolto presso ciascuna utenza è ricavato dal prodotto del volume (espresso in litri) del contenitore esposto per il numero di svuotamenti rilevati nell'anno di riferimento;
- che il costo per ogni litro per la gestione del RUR è il risultato della suddivisione del costo complessivo evidenziato nel Piano Economico Finanziario imputato alla gestione del RUR per un valore determinato sottraendo ai litri complessivi di RUR svuotati nell'anno precedente i litri imputabili a frazioni non oggetto di misurazione e quindi applicando una riduzione finalizzata a definire una volumetria "obiettivo" per l'anno in corso;

Richiamato altresì:

- l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*
- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 28, previsto dall'art. 57 bis c. 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

Vista la scheda tecnica denominata Allegato 2 per la determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile presuntiva delle utenze domestiche e della parte fissa e

variabile presuntiva delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione, tenuto conto della possibilità di deroga prevista dall'art. 57 bis del DL 124/2019;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021

Considerato che, i dati reali degli svuotamenti effettivi saranno conoscibili soltanto dal mese di gennaio 2026, in quanto i dati definitivi sugli svuotamenti effettivamente operati da ogni singola utenza, vengono acquisiti solo nell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario di competenza per l'incasso della TARI Puntuale;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI approvate nel vigente regolamento della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 2), il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal*

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera ARERA 133/2025/R/RIF ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24, quantificabile in € 6 per utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema tariffario e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 riportate nell'allegato 2 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, dalle risultanze del Piano Economico Finanziario l'ammontare dei costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 25,90 % del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 74,10 %;
- 4) di dare atto che i costi di cui al punto precedente sono da attribuire per il 81% alle utenze domestiche e per il 19% alle utenze non domestiche;
- 5) Di approvare i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), facenti parte integrante e sostanziale

- della presente deliberazione;
- 6) di fissare nella misura indicata nel prospetto “simulazioni” (Allegato 2) il numero degli svuotamenti minimi del RUR e la volumetria obiettivo da utilizzare per il calcolo del costo/litro del RUR;
 - 7) di approvare le tariffe della TARI Puntuale Trinomia per l’anno 2025 come rappresentate dal prospetto “simulazioni” (Allegato 2) formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - 8) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
 - 9) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati, **come indicato nell’Allegato 2:**
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5 %;
 - le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - **la componente perequativa *UR3, a* pari a € 6 per utenza per anno;**
 - 10) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - ~~11) di dare atto, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 decorre il sistema di agevolazione tariffaria per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate in possesso dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui costi verranno finanziati mediante una nuova componente perequativa in fase di istituzione da parte di ARERA;~~
 - 12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - 13) di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;

Delibera n. 20 del 16.04.2025 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe tarip per l'anno 2025 in conformita' al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani"

Donatiello illustra la proposta e da lettura all'emendamento